

(N. 1795)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 13 luglio 1951 (V. Stampato N. 2043)

d'iniziativa dei Deputati **SULLO, JERVOLINO** Angelo Raffaele, **FABRIANI, MAXIA,**
SEMERANO Gabriele, **VOLPE, CASTELLI AVOLIO, CIFALDI** e **CARCATERRA**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 LUGLIO 1951

Agevolazioni fiscali per opere concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nella quota fissa di abbonamento corrisposta della Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono comprese le tasse ed imposte indirette sugli affari dovute sui contratti di appalto stipulati dalle amministrazioni e dagli enti di cui all'articolo 8 della citata legge, relativi ai lavori la cui esecuzione sia stata affidata o concessa ai predetti enti dalla Cassa medesima.

Per conseguire il trattamento previsto dal precedente comma, i contratti di appalto dovranno contenere la contestuale dichiarazione

che i medesimi sono stati stipulati ai fini della presente legge e dovranno inoltre essere corredati da una copia dell'atto di affidamento o concessione effettuata dalla Cassa per il Mezzogiorno ovvero da analogo certificazione rilasciata dalla Cassa stessa.

Sono altresì comprese nella quota fissa di abbonamento le tasse ed imposte indirette sugli affari dovute sugli atti consequenziali ai contratti di appalto, di cui al primo comma, posti in essere nei rapporti fra gli enti appaltanti e le ditte appaltatrici. Detti atti dovranno contenere gli estremi di registrazione del contratto di appalto cui essi si riferiscono.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.